

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. Asproni – C. Baudi di Vesme"



IGLESIAS



**LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO Potenziamento Biomedico - LICEO SCIENTIFICO Sportivo
"G. Asproni"**

**LICEO ARTISTICO - Arti Figurative - Architettura e Ambiente - Design
"R. Branca"**

**LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE Economico Sociale
"C. Baudi di Vesme"**

E-mail: cais01300v@istruzione.it e-mail certificata: cais01300v@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.liceoaspronibaudi.edu.it

Circ. n. 40

Iglesias, 24 settembre 2026

**Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Gli Atti
Al Sito web**

**OGGETTO: FRUIZIONE PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, FERIE IN ORARIO SCOLASTICO-
PERMESSI L.104-CONGEDO PARENTALE -a.s. 2026/27**

Visto il CCNL del comparto scuola 2019/21 al fine di contemperare l'esigenza di un'efficace erogazione del servizio scolastico con i diritti statuiti dal CCNL cui ha diritto il Personale scolastico, con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. Tutto il Personale in servizio è tenuto al puntuale e preciso rispetto del contenuto della presente circolare.

Il personale docente e ATA richiederà tutti i permessi (anche quelli non compresi in questa circolare) o ferie con almeno **cinque giorni di anticipo** al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività. **Tutte le richieste dovranno essere inoltrate tramite l'applicativo "Personale" del portale Argo.**

Nei casi di particolare e comprovata urgenza e/o necessità può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti con adeguata giustificazione, anche mediante autocertificazione.

Le assenze urgenti ed improvvise per malattia vanno comunicate entro le ore 8.00 (telefonicamente o via mail se prima delle 8.00) della giornata di assenza. La comunicazione deve essere fatta all'Ufficio del personale.

I docenti avranno cura di avvisare per le vie brevi anche la collaboratrice della dirigente (o il referente di sede dove il docente presta servizio) al fine poter riorganizzare il servizio con le sostituzioni.

In caso di comunicazione telefonica il personale amministrativo provvederà alla formulazione del fonogramma.

Di seguito le modalità di fruizione delle assenze:

1. PERMESSI RETRIBUITI

Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato e determinato (con scadenza al 30/06 e 31/08) ha diritto, sulla base di idonea documentazione, anche autocertificata, a permessi retribuiti per vari casi. Per il personale con contratto di supplenza breve tali giorni non sono retribuiti, per cui non sono utili ai fini né giuridici né economici.

Fra le diverse tipologie dei permessi si evidenzia la possibilità di fruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari da documentare o autocertificare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Il personale ATA ha diritto, a domanda, alla fruizione dei suddetti permessi con modalità frazionata per un numero di 18 ore nell'arco dell'anno scolastico.

2. PERMESSI BREVI

Compatibilmente con le esigenze di servizio, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, possono richiedere, per esigenze personali e a domanda, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio: per il personale ATA tre ore e per un massimo di due ore per il personale docente. I permessi non possono eccedere nel corso dell'anno scolastico l'orario di servizio settimanale, quindi per il personale ATA 36 ore e 18 ore per il personale docente della scuola secondaria di II grado.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto al recupero delle ore di permesso fruito in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. Per il personale ATA il permesso è concesso alla condizione che un altro dipendente in servizio garantisca lo svolgimento delle mansioni del personale richiedente per tutta la durata del permesso.

3. FERIE

Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Il Personale ATA fruisce delle ferie durante il corso dell'anno compatibilmente con le esigenze di servizio e con il Piano ferie estivo.

4. PERMESSI L. 104

Ai sensi della legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:

- ☐ alle persone disabili in situazione di gravità;
- ☐ ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- ☐ al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
- ☐ ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità.

Questi sono quindi i soggetti che potranno usufruire in modo alternativo dei permessi.

Le nuove istruzioni sui permessi 104 si affiancano a quelle fornite dall'INPS nell'ambito del congedo straordinario, anch'esso modificato dal decreto legislativo n. 105/2022. Come evidenziato dal messaggio INPS del 5 agosto 2022 le novità apportate sono le seguenti:

- il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rientra tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
- Anche in questo caso, dal 13 agosto 2022 si è estesa la platea dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di uno dei soggetti di cui sopra:
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche i genitori sono deceduti, mancanti o invalidi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se anche genitori e figli conviventi sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi con il disabile se anche i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il personale in servizio , già in possesso della specifica documentazione, che intenda richiedere la fruizione delle agevolazioni della Legge 104/92 per il corrente anno scolastico è tenuto a presentare entro il 15 ottobre 2026 la relativa domanda, utilizzando la modulistica presente sul sito istituzionale alla sezione “carte della scuola”:

- Modulistica richiesta benefici Legge 104/92 per assistenza familiare

- Modulo richiesta benefici Legge 104/92 per se stessi

-Modulo conferma o revoca dei benefici L.104/92

In relazione ai permessi in oggetto, al fine di favorire una efficiente programmazione delle sostituzioni del personale assente, L'inps , il Dipartimento della funzione pubblica e Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispettivamente con circolari n. 45 dell'01/03/2011 e con circolari n. 1/2012 e 31/2010, e il CCNL *Istruzione e ricerca* ,ne hanno disciplinato la fruizione prevedendo una programmazione mensile dei permessi.

Nel corrente anno scolastico, vista la dotazione dell'organico assegnata a questa Istituzione scolastica, per poter organizzare il servizio con efficacia, si invita il personale Docente e ATA a comunicare , presso l'ufficio del Personale, con congruo anticipo il calendario mensile della fruizione dei permessi, restando inteso che, in situazioni di urgenza sarà comunque possibile fruirne senza preavviso. *In caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, come disposto dell'art. 32, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.*

5. CONGEDO PARENTALE

La possibilità di accedere a questo tipo di congedo spetta a tutto il Personale scolastico in possesso dei prescritti requisiti, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, purché in servizio. In presenza di più figli, il diritto si applica a ciascuno di essi con le stesse modalità.

In relazione al congedo parentale il Personale che intenda chiederne fruizione avrà cura di comunicarlo con preavviso di almeno 15 giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
*Firma autografa ai sensi dell'art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93*